Statuto della Sezione A.N.A.O.A.I. di Roma

Proposta di adeguamento allo Statuto Nazionale ANAOAI 2026, approvata dal Consiglio Sezionale il 2 novembre 2026 e sottoposta all'Assemblea Straordinaria dei Soci

Titolo I – Costituzione, finalità e rapporti con l'ANAOAI Nazionale

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita la Sezione Provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia – ANAOAI, denominata "Sezione A.N.A.O.A.I. di Roma", codice fiscale 97301510588.
2. La Sezione ha sede in Roma, Viale dei Gladiatori, Stadio Olimpico – Tribuna Tevere – Ingresso 30. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Roma è deliberato dal Consiglio Sezionale e non costituisce modifica statutaria; è comunicato alla Segreteria Generale dell'ANAOAI Nazionale.
3. La Sezione opera nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale. Può estendere la propria operatività in ambito regionale se espressamente autorizzata dall'ANAOAI Nazionale.
4. La Sezione ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura, autonomia e rapporti con l'ANAOAI Nazionale

1. La Sezione è articolazione territoriale dell'ANAOAI e opera nel rispetto dei principi, delle finalità e delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Associazione Nazionale.
2. La Sezione è associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile. Ha propria autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
3. Il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti della Sezione non possono contenere disposizioni incompatibili con lo Statuto e con il Regolamento Organico dell'ANAOAI Nazionale.
4. La denominazione, la sigla, il marchio e ogni segno distintivo sono di esclusiva proprietà dell'ANAOAI Nazionale, che ne concede l'uso alla Sezione secondo lo Statuto Nazionale e i relativi Regolamenti.
5. La Sezione rappresenta l'ANAOAI nel proprio territorio ai soli fini istituzionali e sportivi e non legali. Mantiene costanti rapporti con l'ANAOAI Nazionale e collabora con le altre strutture territoriali per le finalità comuni.

Art. 3 – Principi

1. La Sezione è libera, autonoma, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, e opera senza discriminazioni. È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati e dall'elettività delle cariche, nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o di scioglimento.

3. Per le proprie attività la Sezione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei soci. Può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche di propri associati, nei limiti di legge. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Sezionale.
4. La Sezione tiene il registro dei volontari e ne garantisce la copertura assicurativa, anche tramite la polizza dell'ANAOAI Nazionale, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale.
5. La Sezione aderisce alle Norme Sportive Antidoping e al Codice Mondiale Antidoping della WADA.
6. La Sezione adotta le misure di safeguarding previste dallo Statuto Nazionale, secondo le indicazioni del Safeguarding Office nazionale, e nomina un responsabile.

Art. 4 – Finalità e attività

1. La Sezione persegue nel proprio territorio le finalità istituzionali dell'ANAOAI e in particolare promuove e diffonde i valori dello sport, dell'Olimpismo, della Maglia Azzurra e della cultura sportiva, in sintonia con il Regolamento delle Associazioni Benemerite del CONI. A tal fine:
 a. promuove l'ideale della Maglia Azzurra come simbolo dei valori olimpici, sportivi e culturali dell'Italia;
 b. mantiene vivi tra gli Atleti Olimpici e Azzurri i vincoli di solidarietà sportiva e umana;
 c. custodisce e valorizza le tradizioni dello sport olimpico e azzurro come stile e concezione di vita;
 d. stimola l'avviamento dei giovani alla pratica sportiva, offrendo agli organismi sportivi territoriali la collaborazione degli Atleti Olimpici e Azzurri;
 e. presta, secondo le proprie disponibilità, assistenza morale e materiale ai Soci in condizioni di particolare bisogno e ne favorisce l'inserimento lavorativo al termine dell'agonismo;
 f. organizza eventi amatoriali a carattere amichevole con scopi culturali, di solidarietà e di promozione, senza fini di lucro;
 g. intrattiene rapporti con il mondo della Scuola e dell'Università per incontri e progetti di cultura sportiva e di conoscenza dei valori e degli ideali dello sport;
 h. promuove la tutela della salute degli atleti e contrasta l'uso di sostanze o metodi che alterano le prestazioni sportive;
 i. organizza incontri, stage, seminari, dibattiti, mostre, viaggi e scambi culturali, anche con associazioni estere;
 j. cura la ricerca, la realizzazione e la diffusione, con ogni mezzo cartaceo, audiovisivo e telematico, di pubblicazioni, archivi della memoria sportiva, materiali fotografici e audiovisivi di interesse sportivo e culturale;
 k. promuove corsi di formazione e attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive;
 l. istituisce premi, riconoscimenti e borse di studio per diffondere la cultura della solidarietà, soprattutto tra i giovani, secondo un apposito regolamento che ne fissa requisiti, forme, entità e durata;
 m. stipula convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di impianti sportivi e aree verdi e per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.
2. Per il perseguimento delle finalità la Sezione collabora con istituzioni, enti locali, organismi sportivi, associazioni e altri soggetti pubblici e privati. Le iniziative che impegnano il nome dell'ANAOAI a livello nazionale, o che richiedono accordi riservati agli organi nazionali, sono assunte previa intesa con l'ANAOAI Nazionale.

3. La Sezione può svolgere, in via marginale e secondaria e senza scopo di lucro, attività commerciali di autofinanziamento, nel rispetto delle norme fiscali. Può richiedere contributi, mutui e finanziamenti, anche a medio termine, per le proprie attività istituzionali.

Titolo II – Soci e sostenitori

Art. 5 – Soci Effettivi

1. Possono appartenere alla Sezione i Soci Effettivi dell'ANAOAI in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Nazionale e in particolare:
 a. gli Atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici o Paralimpici, estivi o invernali;
 b. gli Atleti che abbiano indossato la Maglia Azzurra in rappresentanza dell'Italia, a seguito di convocazione ufficiale della Federazione o Disciplina Sportiva Associata di appartenenza riconosciuta dal CONI o dal CIP;
 c. gli Atleti di età superiore a sedici anni che abbiano fatto ufficialmente parte delle rappresentative nazionali ai Campionati Mondiali o Europei delle categorie giovanili;
 d. gli Atleti che abbiano partecipato ai Campionati Mondiali del C.I.S.M. o alle Universiadi, nelle discipline riconosciute dal CONI o dal CIP;
 e. gli ulteriori soggetti ai quali lo Statuto Nazionale riconosca la qualità di Socio Effettivo.
2. Possono far parte della Sezione soltanto persone di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva. Non possono farne parte coloro che si trovano nelle condizioni ostative previste dallo Statuto Nazionale.
3. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. Coloro che hanno partecipato alla costituzione della Sezione conservano la qualifica storica di Soci Fondatori, senza diritti diversi da quelli degli altri Soci.

Art. 6 – Ammissione e appartenenza alla Sezione

1. L'acquisto della qualità di Socio ANAOAI è di competenza dell'Associazione Nazionale.
2. La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, direttamente o per il tramite della Sezione, con la dichiarazione di condividere le finalità dell'ANAOAI e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamento. La Segreteria Nazionale verifica i requisiti e il Consiglio Direttivo Nazionale delibera entro 90 giorni. La qualità di Socio decorre dalla delibera di ammissione.
3. Il rigetto della domanda è motivato; entro sessanta giorni l'interessato può chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri, secondo lo Statuto Nazionale.
4. La domanda presentata da un minorenne è sottoscritta anche dall'esercente la responsabilità genitoriale, che lo rappresenta nei confronti della Sezione.
5. Il Socio ammesso, o già iscritto, indica la Sezione presso la quale intende partecipare alla vita associativa. Con l'iscrizione alla Sezione di Roma entra a far parte del relativo corpo elettorale.
6. L'ammissione è annotata senza indugio nel Libro dei Soci della Sezione e in quello nazionale.
7. Il Libro dei Soci della Sezione comprende esclusivamente i Soci ANAOAI che hanno indicato la Sezione di Roma ed è tenuto in conformità al libro dei soci nazionale. In caso di discordanza prevalgono le risultanze nazionali e il Segretario provvede senza indugio all'allineamento.

8. La tessera è emessa esclusivamente dall'ANAOAI Nazionale e consegnata al Socio tramite la Sezione. La Sezione non può emettere tessere di iscrizione.

Art. 7 – Soci Onorari e Benemeriti

1. I Soci Onorari già riconosciuti conservano la qualifica e i compiti loro attribuiti.
2. La nomina di nuovi Soci Onorari compete esclusivamente al Consiglio Direttivo Nazionale, che vi provvede motu proprio, anche su proposta del Consiglio Sezionale.
3. I Soci Benemeriti già nominati sono equiparati ai Soci Onorari.
4. I diritti associativi ed elettorali dei Soci Onorari e Benemeriti sono esercitati nei limiti previsti dallo Statuto Nazionale.

Art. 8 – Amici degli Azzurri

1. Possono aderire alla Sezione, quali Sostenitori non Soci – "Amici degli Azzurri", coloro che, pur non avendo i requisiti di Socio Effettivo, sono simpatizzanti dello sport e della Maglia Azzurra, condividono le finalità dell'ANAOAI e intendono contribuire alle attività della Sezione.
2. L'adesione è accolta dal Consiglio Sezionale e comporta il versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e dell'eventuale quota integrativa stabilita dal Consiglio Sezionale.
3. Gli Amici degli Azzurri partecipano alle iniziative secondo il Regolamento Organico. Possono essere invitati all'Assemblea senza diritto di voto.
4. In quanto Sostenitori non Soci, non fanno parte del corpo elettorale, non votano in Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali, salvo diversa ed espressa previsione dello Statuto Nazionale.

Art. 9 – Quote associative e tesseramento

1. La quota annuale di tesseramento ANAOAI è determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il tesseramento e l'emissione della tessera sono di esclusiva competenza dell'ANAOAI Nazionale.
2. La quota può essere riscossa dalla Sezione oppure versata direttamente all'ANAOAI Nazionale, secondo le modalità annualmente stabilite. In caso di versamento diretto, l'ANAOAI Nazionale retrocede alla Sezione la quota parte determinata dagli organi nazionali.
3. Il Consiglio Sezionale può stabilire quote integrative per specifici servizi o iniziative della Sezione.
4. Le quote sono personali, non rimborsabili, non trasmissibili e non rivalutabili.
5. Il mancato pagamento della quota nei termini comporta le conseguenze previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico Nazionale, compresa la preclusione del diritto di voto.

Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea Sezionale e, tramite i Delegati, nelle Assemblee Nazionali. Possono concorrere alle cariche sociali se in possesso dei requisiti prescritti e partecipano alle attività della Sezione.
2. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Sezionale.

3. I Soci sono tenuti a osservare lo Statuto e i Regolamenti dell'ANAOAI e della Sezione, il codice di comportamento sportivo del CONI e le deliberazioni degli organi, e ad adempiere agli obblighi economici.

Art. 11 – Perdita della qualità di Socio e sanzioni disciplinari

1. La qualità di Socio viene meno per perdita dei requisiti, recesso, esclusione, radiazione e negli altri casi previsti dallo Statuto Nazionale.
2. Il recesso è comunicato per iscritto e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione, fermo l'obbligo della quota dell'anno in corso. L'esclusione per mancato versamento della quota annuale entro il 31 marzo, o per gravi violazioni, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni.
3. Lo scioglimento della Sezione non fa venir meno il rapporto associativo con l'ANAOAI Nazionale.
4. Al Socio responsabile di illeciti disciplinari o di violazioni dell'ordinamento sociale si applicano le sanzioni della censura, dell'ammenda, della sospensione e della radiazione. Competenza, procedimento e impugnazioni sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia Nazionali.
5. Il Consiglio Sezionale segnala agli organi nazionali competenti i fatti di possibile rilievo disciplinare.
6. Chi perde la qualità di Socio è cancellato dal Libro dei Soci e non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Titolo III – Organi della Sezione

Art. 12 – Organi

1. Sono organi della Sezione: l'Assemblea Sezionale; il Presidente Sezionale; il Consiglio Sezionale; il Revisore dei Conti, ove previsto dalla legge o deliberato dall'Assemblea. Essi corrispondono, rispettivamente, all'Assemblea, al Presidente, al Consiglio Provinciali e al Revisore Legale Provinciale dello Statuto Nazionale.
2. Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'ufficio e l'eventuale compenso del Revisore di cui all'art. 22.
3. Tutti gli organi possono riunirsi a distanza, con collegamento audio-video, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei componenti, purché tutti possano intervenire simultaneamente.

Art. 13 – Assemblea Sezionale: composizione e convocazione

1. L'Assemblea è costituita dai Soci appartenenti alla Sezione in regola con il tesseramento alla data dell'avviso di convocazione, compresi quelli esonerati dal pagamento della quota, e non colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione. La morosità preclude la partecipazione.
2. A ciascun Socio avente diritto ai sensi dell'art. 18 spetta un voto. Ciascun Socio può ricevere una sola delega scritta, recante le generalità del delegante e copia del suo documento, a pena di inammissibilità. La delega non può essere conferita al Presidente, ai Consiglieri, al Revisore, ai candidati alle cariche né agli altri Soci che intervengono senza diritto di voto ai sensi del comma 7.

3. L'Assemblea può essere Ordinaria, Ordinaria Elettiva o Straordinaria. È elettiva ogni Assemblea, ordinaria o straordinaria, chiamata a eleggere organi della Sezione.
4. È indetta dal Consiglio Sezionale e convocata dal Presidente con avviso inviato per posta elettronica a tutti i Soci della Sezione e pubblicato sul sito internet della Sezione o su quello nazionale, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, computati dalla data di invio. Ai Soci che non hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica l'avviso è inviato per raccomandata. L'invio all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro dei Soci vale come ricezione; il Socio comunica alla Segreteria ogni variazione.
5. L'avviso indica data, ora, luogo o modalità di svolgimento, prima e seconda convocazione e ordine del giorno. Della convocazione è data notizia alla Segreteria Generale dell'ANAOAI Nazionale.
6. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità mista o telematica, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione alla discussione e l'esercizio del voto. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che ne assicurino la segretezza.
7. Intervengono senza diritto di voto il Presidente e i componenti del Consiglio Sezionale e/o Nazionale e il Revisore, se previsti; nelle sole Assemblee elettive, i candidati alle cariche; le persone invitate dal Presidente, compresi gli Amici degli Azzurri.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per:
 a. approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente;
 b. esaminare le attività svolte e il programma delle attività;
 c. eleggere i Delegati che, con il Presidente, rappresentano la Sezione nelle Assemblee Nazionali Ordinarie, Straordinarie ed Elettive, nel numero stabilito dallo Statuto Nazionale in base ai Soci della Sezione;
 d. approvare i regolamenti interni e deliberare sugli indirizzi generali e sugli altri argomenti all'ordine del giorno.
2. Il rendiconto approvato è trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale. La mancata approvazione comporta l'immediata decadenza del Presidente e del Consiglio Sezionale.

Art. 15 – Assemblea Ordinaria Elettiva

1. L'Assemblea Ordinaria Elettiva si svolge entro il 31 ottobre dell'anno di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
2. Elegge, con votazioni separate e a scrutinio segreto, il Presidente, i Consiglieri Sezionali e, se previsto, il Revisore dei Conti.
3. I candidati non possono essere nominati scrutatori.
4. Se le candidature valide sono inferiori ai posti di Consigliere da eleggere, sono proclamati eletti i candidati che ottengono voti e i posti restanti sono coperti dalla prima Assemblea utile. Se il numero degli eletti non consente al Consiglio di deliberare validamente, l'Assemblea Straordinaria per l'integrazione si celebra entro 90 giorni.
5. Le deliberazioni elettive sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, che decide anche sugli eventuali ricorsi.

Art. 16 – Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata quando il Consiglio Sezionale lo ritenga necessario, oppure su motivata richiesta della metà più uno dei Consiglieri o della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In tali casi si svolge entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla ricostituzione degli organi in caso di decadenza anticipata, sullo scioglimento della Sezione e sugli altri argomenti straordinari all'ordine del giorno.
3. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci computabili ai sensi dell'art. 17, comma 2, e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno il 35% dei medesimi Soci. Delibera a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, salvo l'art. 29 per lo scioglimento.

Art. 17 – Validità delle Assemblee e verbali

1. L'Assemblea Ordinaria, anche Elettiva, è validamente costituita:
 a. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci maggiorenni in regola con il tesseramento alla data dell'avviso;
 b. in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno il 35% dei medesimi Soci.
2. Ai fini della validità dell'Assemblea sono computati i Soci maggiorenni in regola con il tesseramento alla data dell'avviso, presenti personalmente o per delega, compresi i Soci che intervengono senza diritto di voto ai sensi dell'art. 13, comma 7: il Presidente e i Consiglieri Sezionali, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Revisore se Socio e, nelle Assemblee elettive, i candidati alle cariche. I Soci minorenni e i Soci sospesi o inibiti non sono computati, né nella base di calcolo né tra i presenti. Sono considerati in regola i Soci esonerati dal pagamento della quota. Il numero risultante dalle percentuali è arrotondato all'unità superiore. Il quorum costitutivo è verificato all'apertura dei lavori e non è richiesto per le singole votazioni.
3. Salvi i casi per cui lo Statuto Nazionale o il presente Statuto prevedano maggioranze diverse, le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti aventi diritto, personalmente o per delega. Gli astenuti e le schede bianche non sono computati tra i voti validamente espressi, salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente e per il voto sul candidato unico. Non possono essere adottate deliberazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Sezionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Socio eletto dai presenti. Nelle Assemblee Elettive l'Assemblea elegge il proprio presidente tra i Soci che non fanno parte del Consiglio in carica e non sono candidati. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
5. Il Consiglio Sezionale verifica e pubblica l'elenco degli aventi diritto al voto. I reclami contro l'elenco sono presentati per iscritto al Consiglio nel termine fissato dal Regolamento Organico e sono decisi prima dell'Assemblea; resta fermo il ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.
6. Di ogni Assemblea è redatto un verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori, messo a disposizione di tutti i Soci e trasmesso alla Segreteria Generale Nazionale. Le osservazioni al verbale sono presentate per iscritto entro 15 giorni dalla sua messa a disposizione.

Art. 18 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni della Sezione in regola con il tesseramento alla data dell'avviso di convocazione, compresi quelli esonerati dal pagamento della quota, e non sospesi, inibiti o privati dei diritti associativi. I Soci minorenni possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
2. Possono candidarsi alle cariche della Sezione esclusivamente i Soci in regola con il tesseramento alla data della candidatura e in possesso dei requisiti dello Statuto Nazionale e del CONI, salvo che per la carica di Revisore, che può essere ricoperta anche da non Soci. In particolare il candidato, compreso il Revisore, deve:
 a. avere la cittadinanza italiana ed essere maggiorenne;
 b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, o a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno;
 d. non aver subito sanzioni per illecito doloso in violazione delle Norme Sportive Antidoping o del Codice WADA, nei casi previsti dallo Statuto Nazionale;
 e. non avere controversie giudiziarie in corso contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI;
 f. non trarre oltre il 50% del proprio reddito da un'attività commerciale o imprenditoriale direttamente collegata alla gestione dell'Associazione.
3. Le candidature sono individuali; per ciascuna Assemblea non è ammessa la candidatura a più cariche. Devono pervenire entro le ore 24 del settimo giorno precedente l'Assemblea, con raccomandata o posta elettronica certificata, alla Segreteria della Sezione o alla Segreteria Nazionale.
4. La mancanza di un requisito, anche se accertata dopo l'elezione, o il suo venir meno durante il mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica, dichiarata dal Consiglio, sentito l'interessato.
5. Gli Amici degli Azzurri non hanno elettorato attivo né passivo.

Art. 19 – Consiglio Sezionale

1. Il Consiglio Sezionale è composto dal Presidente e da un numero pari di Consiglieri determinato in base ai Soci della Sezione, compresi i minorenni ed esclusi gli Amici degli Azzurri, in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea Elettiva: due Consiglieri fino a 30 Soci, quattro da 31 a 60, sei oltre 60. Il numero così determinato resta invariato per l'intero quadriennio. Vi partecipa il Revisore, se previsto, senza diritto di voto.
2. Nel Consiglio Sezionale è assicurata la presenza di entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo dei Consiglieri eletti, senza computare le frazioni decimali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.
3. Nella prima riunione il Consiglio elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente e nomina il Segretario ai sensi dell'art. 21.
4. Il Consiglio:
 a. attua le deliberazioni dell'Assemblea e le finalità statutarie;
 b. cura l'attività e l'amministrazione ordinaria della Sezione;
 c. approva all'inizio dell'anno il programma delle attività e il preventivo di spesa, e ne cura l'attuazione;

d. delibera sul rendiconto economico-finanziario, esaminato dal Revisore se previsto, da sottoporre all'Assemblea;
e. promuove e organizza le iniziative, anche su mandato del Presidente Nazionale, e coordina quelle dei Soci;
f. cura le procedure di tesseramento e acquisisce le domande di ammissione da trasmettere all'ANAOAI Nazionale;
g. mantiene i rapporti con enti pubblici, CONI, CIP, Sport e Salute, Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva del territorio;
h. formula all'ANAOAI Nazionale proposte di ammissione, riconoscimento o nomina;
i. redige i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
j. esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto Nazionale, dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

5. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con preavviso di almeno otto giorni, riducibile a tre per urgenza. Se il Presidente non provvede entro 15 giorni dalla richiesta, la riunione è convocata dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'ANAOAI.
6. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Presidente può invitare tecnici ed esperti senza diritto di voto.
7. Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, messo a disposizione dei Soci.

Art. 20 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed escluse le nulle. Dura in carica per il quadriennio olimpico ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione di fronte ai terzi e in giudizio, è responsabile del suo buon andamento, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea e ne esegue le deliberazioni. Senza necessità di specifica deliberazione del Consiglio, può in particolare: a) aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari e postali, carte di pagamento e strumenti di incasso intestati alla Sezione, e disporre delle relative somme; b) stipulare i contratti necessari all'attività ordinaria della Sezione, compresi quelli di fornitura, prestazione di servizi, assicurazione e locazione di spazi per singole iniziative; c) riscuotere somme, rilasciare quietanze e intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, gli enti sportivi e gli istituti di credito; d) resistere in giudizio e promuovere azioni giudiziarie, previa deliberazione del Consiglio salvo i casi di urgenza, nominando avvocati e procuratori; e) delegare singoli atti o categorie di atti a un Consigliere o al Segretario. Restano riservati alla deliberazione del Consiglio gli atti di straordinaria amministrazione, tra cui l'acquisto e la vendita di beni immobili, la contrazione di mutui e finanziamenti, il rilascio di garanzie e i contratti di durata superiore a tre anni. Il Presidente esercita i propri poteri nei limiti di spesa stabiliti dal Regolamento Organico.
3. Rappresenta l'ANAOAI nel territorio ai soli fini sportivi e non legali e rappresenta la Sezione nelle Assemblee Nazionali. In caso di suo impedimento vi partecipa un Consigliere da lui indicato, non già Delegato, comunicato per iscritto alla Segreteria Generale.
4. Risponde personalmente delle somme ricevute a qualsiasi titolo. Può adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella prima

riunione utile; in mancanza di ratifica perdono efficacia, salvi gli effetti già prodotti nei confronti dei terzi.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e nelle funzioni espressamente delegate.

Art. 21 – Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Può essere scelto anche fuori dal Consiglio; in tal caso non ha diritto di voto.
2. Il Segretario esegue le deliberazioni del Presidente e del Consiglio, redige i verbali e cura la corrispondenza.
3. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro dei Soci; il libro dei Sostenitori non Soci; il registro dei volontari; il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio.

Art. 22 – Revisore dei Conti

1. Il Revisore, ove previsto, è eletto dall'Assemblea, anche tra non Soci, tra persone di comprovata competenza in materia contabile, preferibilmente iscritte al Registro dei Revisori Legali o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e dura in carica per il quadriennio olimpico. Quando la nomina è obbligatoria per legge, il Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Se non sono pervenute candidature valide, o se il candidato non è eletto, l'Assemblea può eleggere nella stessa seduta, in deroga al termine dell'art. 18, una persona presente, anche non Socio, che accetti la candidatura e sottoscriva seduta stante la dichiarazione sul possesso dei requisiti. A tal fine sono ammessi in sala, per la sola elezione del Revisore, i non Soci proposti seduta stante da Soci presenti aventi diritto. Quando non è obbligatorio per legge, la decisione di eleggere il Revisore è assunta dall'Assemblea chiamata a eleggerlo, con apposito punto all'ordine del giorno.
2. Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e redige una relazione al rendiconto annuale. Partecipa senza voto alle riunioni del Consiglio.
3. L'Assemblea, su indicazione del Consiglio, può deliberare un compenso per il Revisore.

Art. 23 – Durata delle cariche, decadenza e sostituzione

1. Le cariche elettive durano un quadriennio, coincidono con il quadriennio olimpico, sono rinnovabili e decadono al suo termine, in qualunque momento siano state assunte.
2. In caso di dimissioni del Presidente decadono immediatamente il Presidente e il Consiglio, che resta in prorogatio fino all'Assemblea Straordinaria, convocata dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo decade anche il Consiglio; il Vice Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria e cura, con il Consiglio, gli atti di cui al comma 5.
3. Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, cioè presentate entro sette giorni, comportano la decadenza del Consiglio e del Presidente, cui spettano gli atti di cui al comma 5 e la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.
4. I Consiglieri cessati in numero inferiore sono sostituiti dai primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto del medesimo genere, nel rispetto della rappresentanza di genere. In mancanza, i posti vacanti sono coperti alla prima Assemblea

utile; se è compromessa la funzionalità del Consiglio, l'Assemblea Straordinaria si celebra entro 90 giorni.

5. Nel periodo di prorogatio gli organi decaduti compiono solo atti conservativi, indifferibili o di ordinaria amministrazione, per non oltre 90 giorni, entro cui si celebra l'Assemblea Straordinaria.
6. Decadono i componenti che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giusta causa comunicata per iscritto. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi sono irrevocabili.
7. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto Nazionale sulla decadenza e sulla prorogatio degli organi.

Art. 24 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Le cariche di Presidente e di Consigliere Sezionale sono incompatibili con tutte le cariche centrali dell'ANAOAI.
2. Le cariche di Presidente e di Consigliere Sezionale sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
3. Chi si trova in permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo di appartenenza è dichiarato decaduto dal Consiglio, sentito l'interessato. Se il conflitto riguarda singoli atti, l'interessato si astiene.
4. In caso di incompatibilità l'interessato opta entro 15 giorni dall'evento; in mancanza decade dalla carica assunta per ultima.
5. Si applicano inoltre le ulteriori incompatibilità previste dallo Statuto Nazionale.

Titolo IV – Patrimonio, rendiconto e norme finali

Art. 25 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Sezione è costituito da:
 a. la quota parte delle quote di tesseramento di competenza della Sezione e le quote integrative;
 b. i contributi pubblici e privati, le erogazioni liberali, i lasciti e le donazioni;
 c. i beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
 d. i proventi delle attività istituzionali e di quelle marginali di autofinanziamento;
 e. ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.
2. Gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve sono destinati esclusivamente alle finalità istituzionali e non possono essere distribuiti, neppure indirettamente.
3. Finché la Sezione è in vita, i Soci non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne quote in caso di recesso.

Art. 26 – Anno sociale, esercizio e rendiconto

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. L'attività associativa si svolge per quadrienni olimpici.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Sezionale, corredato dalla relazione del Revisore se previsto, e approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo.

3. Il rendiconto rappresenta con chiarezza, verità e correttezza la situazione economico-finanziaria della Sezione. È messo a disposizione dei Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Art. 27 – Obblighi verso l'ANAOAI Nazionale

1. La Sezione, nei tempi stabiliti dall'ANAOAI Nazionale:
 a. trasmette la modulistica di tesseramento, anche in via telematica;
 b. versa le quote di tesseramento e le competenze fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 c. invia copia delle convocazioni e dei verbali di tutte le Assemblee;
 d. invia entro il 10 aprile di ogni anno il rendiconto approvato dall'Assemblea;
 e. comunica le cariche elette a ogni quadriennio e ogni variazione successiva;
 f. trasmette il presente Statuto e ogni sua modifica, nonché gli altri atti per i quali lo Statuto o il Regolamento Organico Nazionale prevedano comunicazione, controllo o ratifica.

Art. 28 – Commissariamento

1. La Sezione può essere commissariata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, nei casi previsti dallo Statuto Nazionale: gravi e documentate inefficienze gestionali o inosservanze statutarie e regolamentari; mancato funzionamento degli organi; omessa presentazione e approvazione del rendiconto; omessa approvazione e trasmissione dello Statuto; gravi irregolarità amministrative o contabili; comportamenti dei propri rappresentanti inappropriati o lesivi dell'altrui reputazione, contrari allo spirito associativo e ai valori dell'ANAOAI.
2. Il commissariamento non può superare sei mesi, rinnovabili una sola volta per altri sei. Entro tale termine il Commissario convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione dei nuovi organi.
3. Contro il commissariamento è ammesso ricorso esclusivamente al Collegio dei Probiviri, che decide entro trenta giorni. La delibera è esecutiva in pendenza di ricorso.

Art. 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento della Sezione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, in prima come in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto all'ANAOAI Nazionale. Se ciò non è possibile, è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. La Sezione non è tenuta a qualificarsi come Associazione di Promozione Sociale né a iscriversi al RUNTS. Può deliberarne l'iscrizione con l'Assemblea Straordinaria, adottando le modifiche statutarie richieste dal D.Lgs. 117/2017 e rispettando il numero minimo di associati previsto dalla legge.

Art. 31 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto, compresi vincolo di giustizia, clausola compromissoria, procedimento disciplinare e commissariamento, si applicano lo Statuto e i Regolamenti dell'ANAOAI Nazionale e, in subordine, il Codice civile.
2. Le disposizioni del presente Statuto in contrasto con lo Statuto Nazionale o con norme inderogabili sono disapplicate e sostituite di diritto dalle disposizioni nazionali, fino all'adeguamento.

Art. 32 – Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria, sostituisce integralmente lo Statuto registrato a Roma il 16 dicembre 2016 ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore restano in funzione fino alla scadenza naturale del quadriennio olimpico in corso.
3. Il Consiglio Sezionale trasmette lo Statuto alla Segreteria Generale dell'ANAOAI Nazionale entro 30 giorni dall'approvazione e ne cura la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.